

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-470 del 31/01/2020
Oggetto	Società BATTELLI SRL in Comune di Bondeno - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-432 del 29/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc 21477/2019/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **BATTELLI SRL** con sede legale nel Comune di Bondeno, Via Provinciale Centese 199/a, C.F. 01516140389 ed impianto nel Comune di Bondeno, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanze del SUAP del Comune di Bondeno n. 23767 del 13/07/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **CARPENTERIA E PRODUZIONE DI CANCELLI METALLICI, RINGHIERE, INFERIATE**, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-4729 del 17/09/2018 adottato da Arpae e successivamente rettificata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-5640 del 31/10/2018 adottato da Arpae

#### **LA RESPONSABILE**

- Viste la domanda in data 13/07/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Bondeno, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 15/07/2019 con il n. PG/2019/111326 presentata al SUAP del comune di Bondeno in data 13/07/2019 dalla Società **BATTELLI SRL** dal Sig. Alessandro Batelli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bondeno, Via Provinciale Centese 199/a, C.F. 01516140389 ed impianto nel Comune di Bondeno, al medesimo indirizzo della sede legale per la per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di **CARPENTERIA E PRODUZIONE DI CANCELLI METALLICI, RINGHIERE, INFERIATE** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-4729 del 17/09/2018 adottato da Arpae e successivamente rettificata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-5640 del 31/10/2018 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera autorizzate con l'AUA sopra citata;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per l'inserimento di una nuova emissione **E2** derivante dall'attività di saldatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 che prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

- visti la relazione tecnica favorevole con prescrizioni riguardante le emissioni in atmosfera di Arpae – Servizio Territoriale PG/2019/117944 del 26/07/2019;
- visto il parere del Comune di Bondeno in merito alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda l'aspetto urbanistico e sanitario, trasmesso dal SUAP del Comune di Bondeno e assunto al P.G. di Arpae in data 30/08/2019 con il n. PG/2019/134350;
- visto il parere del Comune di Bondeno per quanto riguarda l'impatto acustico, trasmesso dal SUAP del Comune di Bondeno e assunto al P.G. di Arpae in data 12/12/2019 con il n. PG/2019/191251;
- preso atto che la società dichiara nell'istanza che nulla è variato relativamente agli scarichi idrici.
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Società **BATTELLI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bondeno, Provinciale Centese 199/a, C.F. 01516140389 ed impianto nel Comune di Bondeno, al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica dell'attività di **CARPENTERIA E PRODUZIONE DI CANCELLI METALLICI, RINGHIERE, INFERIATE** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-4729 del 17/09/2018 adottato da Arpae e successivamente rettificata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-5640 del 31/10/2018 adottato da Arpae;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" e denominate **E1 ed E2**;
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 taglio al plasma - taglio laser	E2 saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	6.000	3.000
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	9	7

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolare	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	5

Monossido di Carbonio	5	10
Cromo (VI) ed i suoi composti (espressi come Cr)	1	1
Nichel ed i suoi composti (espresso come Ni)	1	1
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	Filtro meccanico

La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale**

3. l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura esistente distane meno di 8 metri;
4. per quanto riguarda la nuova emissione **E2**:
  - 4.3. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E2** deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Bondeno e ad Arpae**;
  - 4.4. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, la nuova emissione **E2** deve essere **messa a regime**;
  - 4.5. dalla data di messa a regime della nuova emissione **E2** ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Bondeno e ad Arpae**;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

### C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. le attività e le lavorazioni dovranno avvenire soltanto a portoni e finestre chiusi per limitare le immissioni di rumore, evidenziate dalla presenza di componenti impulsive;
3. per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (a motore degli autocarri, spenti) e tramite idonea organizzazione delle attività.
4. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
5. in caso di trasferimento ad altre persone (incluso l'eventuale custode) delle due unità abitative incluse nell'area della ditta, ora utilizzate dai due soci dell'attività, si dovrà presentare nuova valutazione di impatto acustico, includendo le due unità come recettori.
6. Poiché risulta prodotta anche una variazione di tipo previsionale, all'atto dell'avviamento del nuovo punto di emissione e durante la normale attività della Società, dovrà essere predisposto il collaudo acustico complessivo, con verifiche strumentali presso i confini di proprietà comprovante il rientro nei limiti normativi. Il predetto documento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale e ad Arpae.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Bondeno, Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4729 del 17/09/2018 rettificata con atto DET.-AMB-2018-5640 del 31/10/2018, atti adottati da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.



La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Bondeno.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**